

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

— Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/36/CE è scaduto il 3 agosto 2009. Orbene, alla data di presentazione di questo ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 184, pag. 17.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 4 agosto 2010
— Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

(Causa C-393/10)

(2010/C 274/25)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Dermod Patrick O'Brien

Convenuto: Ministry of Justice (già Department for Constitutional Affairs)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se spetti al diritto nazionale determinare se i giudici nel loro complesso siano o meno lavoratori «che hanno un contratto o un rapporto di lavoro» ai sensi della clausola 2, n. 1, dell'accordo quadro, o se vi sia una norma comunitaria che debba determinare tale status.
- 2) Nel caso in cui i giudici nel loro complesso siano lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro ai sensi della clausola 2, n. 1, dell'accordo quadro, se una norma nazionale possa operare, ai fini dell'attribuzione di pensioni di anzianità, una discriminazione a) tra giudici a tempo pieno e a tempo parziale, ovvero b) tra diverse categorie di giudici a tempo parziale.

Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-394/10)

(2010/C 274/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Troosters e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15 di tale direttiva.

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.